



REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1.1 L'Università degli Studi di Milano, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 dello Statuto e 54 del Regolamento Generale di Ateneo, considera essenziale la valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. Alla luce di quanto sopra l'Università sostiene le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica al servizio della collettività.
- 1.2 Considerato che la tutela della proprietà industriale è strumento fondamentale per la valorizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, il presente Regolamento disciplina la gestione dei suddetti risultati, in accordo con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e ss.mm.ii. ("Codice della Proprietà Industriale").
- 1.3 Il presente Regolamento si applica a tutti i risultati suscettibili di protezione, raggiunti da uno o più Inventori Universitari, come definiti nell'art. 2, nel corso di un'attività di Ricerca.

2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

Codice della Proprietà Industriale – Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e ss.mm.ii.

Università o Ateneo – Università degli Studi di Milano.

Ricercatore – Professori ordinari e associati a tempo determinato e indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, personale tecnico amministrativo, assegnisti, dottorandi, borsisti, collaboratori e studenti che collaborino all'Attività di Ricerca.

Inventore Universitario – Ricercatore che nello svolgimento di un'Attività di Ricerca ha conseguito un Risultato Inventivo.

Attività di ricerca – L'attività svolta, anche all'esterno dell'Ateneo, dai soggetti definiti quali Ricercatori nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di know-how, attrezzature e strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate, e/o di capacità, competenze e contributi inventivi di soggetti dipendenti dell'Università, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali disciplinanti l'attività in questione. Tra le Attività di Ricerca sono incluse:



- i. **Attività di Ricerca Autonoma** – Attività di Ricerca realizzata autonomamente da uno o più Ricercatori, con risorse economiche finanziate dall'Ateneo;
- ii. **Attività di Ricerca Autonoma in Convenzione** – Attività di Ricerca realizzata autonomamente da uno o più Ricercatori, con risorse economiche dell'Ateneo svolta in collaborazione con enti pubblici o privati diversi dall'Ateneo;
- iii. **Attività di Ricerca Finanziata** – Attività di Ricerca svolta da uno o più Ricercatori finanziata in tutto o in parte da enti privati o pubblici diversi dall'Ateneo;
- iv. **Attività di Ricerca Commissionata** – Attività di Ricerca svolta da uno o più Ricercatori nell'ambito di prestazioni conto terzi (a titolo meramente esemplificativo contratti di ricerca commissionata, contratti di consulenza e contratti di servizio).

Risultati – tutti i risultati raggiunti da uno o più Inventori Universitari che abbiano valore patrimoniale e siano suscettibili di un diritto di esclusiva. Sono compresi in questa definizione: invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli, know-how, marchi, software, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori.

Diritti di Proprietà Industriale – I diritti come riconosciuti dall'attuale normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà industriale.

Commissione Brevetti e Spin-off o Commissione - La commissione prevista e disciplinata all'art. 54 "Invenzioni e brevetti" del Regolamento Generale d'Ateneo e dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento.

Estensione – Estensione internazionale della protezione dei Risultati derivanti dall'Attività di Ricerca già esistente in uno specifico ambito territoriale.

Fasi Nazionali – Estensione della protezione già esistente dei Risultati derivanti dall'Attività di Ricerca in uno o più Stati.

DIVCO - Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze.

TTO – Ufficio Proprietà Intellettuale della DIVCO competente in materia di brevetti e valorizzazione.

Informazioni Riservate – Tutte le informazioni relative all'Attività di Ricerca che l'Università considera confidenziali e riservate al fine di tutelare la Proprietà Industriale dei Risultati ottenuti.

Soggetti Terzi – Tutti i soggetti terzi rispetto all'Ateneo e in particolare enti o soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere le Informazioni Riservate relative all'Attività di Ricerca.

Accordo di Valorizzazione – Accordo stipulato tra l'Ateneo e un soggetto terzo, pubblico o privato finalizzato alla valorizzazione e allo sfruttamento economico dei Risultati.

Fondazione UniMi – fondazione universitaria che ha tra i propri scopi quello di favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico, nel rispetto delle linee guida e in conformità ai principi dell'Università.



Art. 3 - Competenze

- 3.1 La gestione e la tutela dei Diritti di Proprietà Industriale di cui l'Ateneo è titolare è svolta dalla DIVCO. Per la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale la DIVCO si può avvalere di Fondazione UNIMI.
- 3.2 Al fine di avvalersi di idonee competenze, nell'attività di valorizzazione, l'Università, anche per il tramite di Fondazione UNIMI, potrà stipulare accordi e contratti quadro con enti e società private.
- 3.3 Le proposte di brevetto, di Estensione e di Fasi Nazionali nonché le clausole riguardanti la Proprietà Industriale contenute nei contratti di ricerca commissionata, accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti, nonché gli Accordi di Valorizzazione dei Risultati sono valutati dalla Commissione Brevetti e Spin-off chiamata a esprimere in merito un proprio parere qualora il contenuto delle clausole si discosti da quanto previsto al successivo Titolo III del presente Regolamento.

Art. 4 - Riservatezza

4.1 Al fine di tutelare la Proprietà Industriale e compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori a pubblicare i risultati dell'Attività di Ricerca, tutti coloro che, a qualunque titolo, entrano in contatto con informazioni tecniche, dati, progetti, disegni e altre Informazioni Riservate, di titolarità dell'Università, sono tenuti a osservare la massima riservatezza, e in particolare, sono tenuti a:

- a) non divulgare quanto direttamente o indirettamente conosciuto in merito all'Attività di Ricerca e a non renderlo in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;
- b) impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente conosciuto in merito all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi.

4.2 L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo o eventuali obblighi assunti dall'Ateneo stesso;
- b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
- d) le informazioni che devono essere divulgate o rese accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 5 - Obblighi del Ricercatore

5.1 Il Ricercatore nella proposta di domanda di brevetto da sottoporre alla Commissione, dichiara sotto la propria responsabilità di non avere predivulgato e reso pubbliche le informazioni relative al Risultato. Il Ricercatore, inoltre è obbligato a non diffondere e divulgare informazioni in merito al Risultato ottenuto prima dell'eventuale deposito della domanda di brevetto.

Qualora il Ricercatore violi tale obbligo, rendendo così nullo il brevetto, sarà tenuto a rimborsare all'Università le spese e i costi da essa sostenuti fino a quel momento.

5.2 Il Ricercatore è altresì tenuto a informare l'Università, mediante comunicazione al TTO, di tutti i Risultati raggiunti suscettibili di tutela di Proprietà Industriale.



5.3 Il Ricercatore che si rende inadempiente dell'obbligo di cui al comma precedente, viola il dovere di fedeltà sussistente nei confronti dell'Ateneo, potendo così incorrere nella sanzione del procedimento disciplinare, come disposto dall'art. 33 dello Statuto.

5.4 Il Ricercatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università ogni modifica dei propri recapiti (residenza, domicilio, numero telefonico, etc.), al fine di poter essere contattato dall'Ateneo per l'Estensione della tutela brevettuale in paesi in cui è richiesta anche la firma del Ricercatore ancorché i Risultati non siano di sua titolarità.

TITOLO II TITOLARITÀ

Art. 6 - Titolarietà

6.1 Nel rispetto dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, in caso di Attività di Ricerca Autonoma, la titolarità del Risultato spetta all'Inventore Universitario che può cedere la stessa all'Università (come disciplinato dal successivo art.7) oppure depositare una domanda di brevetto a nome proprio o tramite Soggetti Terzi. In questo caso, l'Inventore Universitario ha l'obbligo di dare comunicazione al proprio Dipartimento e al TTO dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, entro 30 giorni dal deposito stesso.

6.2 L'Inventore Universitario è altresì tenuto, in caso di sfruttamento economico del Risultato ottenuto dall'Attività di Ricerca Autonoma, secondo quanto disposto dall'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, a corrispondere all'Università una quota dei proventi, pari al 40%.

6.3 I Risultati derivanti da Attività di Ricerca Autonoma in Convenzione, Finanziata o Commissionata appartengono all'Università. La stessa, con riferimento ai Risultati, negozia preventivamente con i soggetti finanziatori, e/o firmatari di una collaborazione di ricerca o convenzione di ricerca le modalità di esercizio della propria titolarità.

Art. 7 - Trasferimento della Titolarietà

7.1 L'Ateneo incentiva il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Industriale che siano attribuiti a titolo originario in capo agli Inventori Universitari.

7.2 L'Inventore Universitario titolare del Risultato può cedere, a titolo gratuito, la proprietà dell'invenzione derivante dall'Attività di Ricerca Autonoma all'Università. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, la DIVCO sottopone all'Inventore Universitario un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Industriale. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione avviene secondo le modalità di cui al titolo IV.

7.3 Nel caso in cui gli organi di governo di Ateneo decidano di non procedere alla brevettazione, l'Inventore Universitario può subentrare nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi personalmente ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento.

7.4 L'Università potrà rinunciare all'acquisizione del Risultato, anche se già deliberato positivamente in merito, qualora per cause non imputabili all'amministrazione, la domanda di brevetto non sia stata depositata entro quattro mesi dalla delibera di approvazione.

TITOLO III

GESTIONE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE



Art. 8 - Protezione dei risultati derivanti da Attività di Ricerca Autonoma, Autonoma in Convenzione o Finanziata

8.1 L'Inventore Universitario non titolare dell'invenzione o il titolare che abbia già espresso l'intenzione di cedere la proprietà dell'invenzione all'Università, deve comunicare tempestivamente al TTO, mediante idonea documentazione, ogni Risultato inventivo brevettabile e darne contemporaneo avviso al Direttore della struttura di appartenenza, il quale provvede ad informare il Consiglio della struttura stessa.

8.2 Nel caso di più Inventori Universitari, l'entità del contributo inventivo di ciascuno deve essere dichiarata al momento della presentazione della proposta.

8.3 Il TTO, raccolta la documentazione necessaria e completata la fase di istruttoria, trasmette al Presidente della Commissione Brevetti e Spin-off, la documentazione fornita dall'Inventore universitario corredata da una relazione illustrativa, con l'obiettivo di farla esaminare nella prima seduta utile della Commissione. Il Presidente stesso provvede a convocare la Commissione Brevetti e Spin-off la quale esprimerà il proprio parere e formulerà la propria proposta in merito all'opportunità di brevettare. Tale proposta verrà sottoposta alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

8.4 L'Università provvede al mantenimento dei propri brevetti e delle domande di brevetto soltanto se esistano serie e comprovate possibilità di valorizzazione dei brevetti stessi.

8.5 Le convenzioni stipulate con Soggetti Terzi dall'Università per lo svolgimento di Attività di Ricerca Autonoma e le convenzioni stipulate con Soggetti Terzi per lo svolgimento di Attività di Ricerca Finanziata devono disciplinare il regime della Proprietà Industriale inerente all'attività scientifica oggetto dell'Attività di Ricerca. La disciplina deve prevedere che la proprietà industriale dei Risultati composti, di norma, un regime a pari quota di comproprietà, salvo che si possa chiaramente evidenziare una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo inventivo prestatore da ciascun contraente al conseguimento del risultato. Sulle modalità e l'entità dell'accordo che definisce una quota di titolarità diversa dalla comproprietà, si deve pronunciare la Commissione Brevetti e Spin-off che trasmette il proprio parere al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9 - Protezione dei risultati derivanti da Attività di Ricerca Commissionata

9.1 I contratti per attività di Ricerca Commissionata stipulati dall'Università devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili, salvaguardando il diritto morale degli Inventori Universitari, e devono contenere l'obbligo di citazione dell'afferenza degli Inventori all'Università come disposto dall'art. 8 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica".

9.2 Poiché un'invenzione brevettabile deve ritenersi un valore aggiunto rispetto ai meri risultati di un'Attività di Ricerca Commissionata, ogni contratto deve inoltre prevedere che l'assegnazione o trasferimento di diritti sul trovato al committente comporti a favore dell'Università un compenso distinto dal corrispettivo previsto per la ricerca.

9.3 I Risultati scaturiti da contratti di Attività di Ricerca Commissionata sono di titolarità in pari quota dell'Università e della parte committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti. È attribuita al committente un'opzione al trasferimento dei diritti di sfruttamento commerciale - in regime di esclusiva - sulla quota di titolarità delle invenzioni realizzate in esecuzione del contratto medesimo. Il contratto di ricerca dovrà quindi prevedere che l'esercizio di tale opzione da parte del committente - entro un termine definito - dia luogo ad una licenza esclusiva sul Risultato (o altro tipo di trasferimento), a fronte dell'assunzione da parte del committente medesimo delle



spese di brevettazione e del riconoscimento a favore dell'Università di un corrispettivo determinato o da determinarsi ai sensi della disposizione successiva.

9.4 Il compenso dovuto all'Università dal committente dell'Attività di Ricerca, relativamente ai Risultati brevettabili, è finalizzato a valorizzare il contributo inventivo fornito nelle sue diverse modalità e a garantire un adeguato riconoscimento economico, commisurato al valore dell'invenzione, comprendente una lump sum e/o royalties periodiche sul fatturato derivante dallo sfruttamento del brevetto. La determinazione del riconoscimento economico, nonché delle sue varie forme, terrà conto dell'esistenza di contratti quadro di collaborazione e/o della prospettiva del coinvolgimento dell'Università nei processi di valorizzazione sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università stessa, nonché degli interessi strategici dell'Università.

9.5 Qualora con il contratto di ricerca commissionata parte committente formuli una proposta di acquisto della proprietà dei Risultati, tale contratto dovrà essere redatto ai sensi delle disposizioni generali in materia approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

9.6 Qualora non si giunga ad un accordo che soddisfi le condizioni sancite dal presente Regolamento, la proposta del committente sarà sottoposta alla Commissione Brevetti e Spin-off, che trasmetterà il proprio parere al Consiglio d'Amministrazione.

9.7 In caso di Risultati derivanti da Attività di Ricerca Commissionata, il 75% degli introiti derivanti dal trasferimento dei risultati inventivi riscossi dall'Università sarà corrisposto all'Inventore universitario, a titolo di equo compenso per il conseguimento dei Risultati brevettabili.

9.8 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di consulenza quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a Risultati brevettabili.

9.10 Le disposizioni del presente articolo non si applicano invece ai contratti che abbiano ad oggetto una fornitura di prodotto o un servizio analitico o valutativo in esecuzione di una specifica richiesta del committente e in relazione a metodi, processi, prodotti forniti o indicati dal committente medesimo. In tali ipotesi, in considerazione del carattere meramente esecutivo dell'Attività di Ricerca Commissionata o della richiesta del committente volta al conseguimento di un oggetto o di una prestazione specifici, il contratto di fornitura o servizio non conterrà alcuna clausola sui Risultati.

9.11 Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni brevettabili, come disposto dall'art.11 del Regolamento Spin-off, terrà conto dell'interesse strategico dell'Ateneo all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

Art. 10 - Spese e costi di protezione

10.1 Le spese relative alla tutela dei Risultati derivati dall'Attività di Ricerca Autonoma ceduti all'Università (stesura del testo, deposito della domanda di brevetto prioritaria, eventuale risposta alle obiezioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e concessione) sono a carico dell'Ateneo. Per le spese relative all'eventuale Estensione di una domanda di brevetto prioritaria l'Ateneo potrà richiedere una compartecipazione tra il 10% e il 30% da parte dell'Inventore Universitario tramite l'utilizzo dei propri fondi di ricerca. Per le spese relative all'ingresso nelle Fasi Nazionali tale percentuale sarà compresa tra il 30% e il 50% dei costi sostenuti.

10.2 Le spese relative alla tutela dei Risultati derivati dall'Attività di Ricerca Finanziata, comprese le spese di Estensione e di ingresso nelle Fasi Nazionali, saranno sostenute dall'Università, secondo le modalità ripartite dall'art. 10.1 del Presente Regolamento, salvo l'esistenza all'interno del finanziamento del



progetto da cui deriva il Risultato, di fondi dedicati alle spese brevettuali.

10.3 Le spese relative alla tutela dei Risultati derivati dall'Attività di Ricerca Commissionata, comprese le spese di Estensione e di ingresso nelle Fasi Nazionali, saranno interamente a carico del committente come previsto dall'art. 9.3 del presente Regolamento e dall'art. 8 del "Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica".

TITOLO IV

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 11 - Principi generali

11.1 Nel rispetto della normativa vigente, l'Università darà la più ampia evidenza pubblica, utilizzando allo scopo anche il proprio sito web, alle domande di brevetto e i titoli di Proprietà Industriale di cui essa è titolare o co-titolare che intende cedere o concedere in licenza, al fine di individuare l'eventuale soggetto cessionario o licenziatario. Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo la DIVCO, d'intesa con l'Inventore Universitario, valuta le offerte eventualmente pervenute. Qualora non siano state presentate offerte, la DIVCO può avviare e condurre procedure negoziali dirette. Nel caso di cessione o licenza di know-how di cui l'Università è titolare o co-titolare, al fine di tutela del prodotto medesimo, l'Ateneo può procedere direttamente con una negoziazione privata, senza pubblicazione.

11.2 Tutti i contratti finalizzati alla valorizzazione dei Risultati dell'Università, tra cui i contratti di cessione o di concessione di licenze, esclusive o non esclusive, di sfruttamento degli stessi Risultati devono essere a titolo oneroso.

11.3 Le condizioni, i termini ed i corrispettivi dei contratti di cui al comma 2 saranno oggetto di negoziazione tra l'Università e il contraente e dovranno essere approvati dal Consiglio d'Amministrazione, previo parere della Commissione Brevetti e Spin-off.

11.4 I contratti sopra indicati devono salvaguardare le aspettative di valorizzazione dell'Università e prevedere clausole di garanzia in tal senso, anche sotto il profilo economico, per il caso in cui il contraente conceda a propria volta a terzi diritti di sfruttamento commerciale sui brevetti dell'Università.

11.5 Qualora non emergano possibilità di valorizzazione, l'Università potrà decidere di sospendere la prosecuzione della domanda di brevetto o il mantenimento del brevetto stesso, dandone comunicazione all'inventore e agli eventuali co-titolari e rendendosi disponibile alla cessione della propria quota di proprietà del brevetto all'inventore o, in subordine, agli eventuali co-titolari a fronte di un corrispettivo che preveda almeno il rimborso delle spese brevettuali sostenute, a valere sui ritorni derivati dallo sfruttamento economico del brevetto.

Art. 12 - Compenso dovuto all'inventore

12.1 L'Università, qualora il Risultato sia oggetto di un Accordo di Valorizzazione, è tenuta a corrispondere all'Inventore Universitario un compenso consistente in una percentuale del corrispettivo che viene versato all'Università dal licenziatario o dal cessionario.

12.2 Il compenso spettante all'Inventore Universitario ammonta al 50% degli introiti riscossi dall'Università per la licenza o cessione dei diritti brevettuali, dedotte le spese sostenute utilizzando il fondo brevetti di Ateneo per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento.

12.3 L'Inventore Universitario potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce e per le attività connesse con le ricerche da lui condotte.



12.4 Il rimanente 50% degli introiti è attribuito al bilancio universitario, con destinazione prioritaria al fondo brevetti di Ateneo previsto per le spese di brevettazione delle ricerche universitarie.

12.5 Nel caso di più Inventori, la ripartizione dell'importo fra loro terrà conto dell'importanza del contributo da ciascuno così come dichiarato nella presentazione della domanda nella fase di istruttoria al TTO secondo quanto previsto dall'art. 8.

12.6 In conformità con l'art. 11 del Regolamento d'Ateneo per la creazione di Spin-off, in caso di trasferimento di diritti dell'Università allo Spin-off secondo le modalità previste dal Regolamento sopra citato, il socio dello Spin-off che risulti inventore della proprietà industriale trasferita non accede alle ripartizioni operate dall'Università sui proventi di detto trasferimento.

12.7 Qualora l'Università trasferisca a terzi i Risultati non brevettati agli Inventori Universitari viene riconosciuta una quota pari al 75% dei corrispettivi derivanti dall'Accordo di Valorizzazione.

TITOLO V

COMMISSIONE BREVETTI E SPIN-OFF

Art. 13 - Costituzione, composizione, durata

13.1 È costituita un'apposita Commissione per i brevetti, composta da esperti, docenti dell'Università o esterni, particolarmente competenti in materia sotto i diversi profili: scientifico (con particolare riguardo ai settori più direttamente interessati ad ipotesi di brevettabilità), giuridico ed economico.

13.2 La Commissione è composta dal Presidente, da un numero di esperti compreso tra cinque e sette e dal dirigente responsabile della DIVCO. Alle riunioni partecipa di diritto il Prorettore delegato al Coordinamento e alla promozione della ricerca.

13.3 Le funzioni di segreteria saranno svolte dal personale del TTO.

13.4 Il Presidente e i membri della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

13.5 La Commissione è nominata con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una volta sola.

Art. 14 - Funzioni

14.1 La Commissione valuta le proposte protezione e valorizzazione dei Risultati, esprime il proprio parere sui brevetti depositati ogni qualvolta siano necessarie decisioni in merito agli stessi e, in particolare, riguardo all'Estensione e all'ingresso nelle Fasi Nazionali. Si pronuncia altresì sulle clausole riguardanti la Proprietà Industriale contenute nei contratti di Ricerca Commissionata, nei contratti di Valorizzazione dei Risultati e negli accordi di ricerca e/o convenzioni con altri enti, nei casi previsti dai precedenti titoli III e IV, e comunque si pronuncia ogni qualvolta sia richiesto dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 In ogni caso in cui la Commissione sia chiamata ad emettere il suo parere, a norma del presente Regolamento, la stessa dovrà compiere tutti gli atti istruttori necessari per la più adeguata e ponderata valutazione.

14.3. Per soggetti interessati a tutte le operazioni inerenti alla valutazione dell'invenzione, alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, nonché per valutazioni particolarmente complesse relative agli atti di cessione o concessione in licenza del brevetto, l'Università può anche avvalersi, su proposta della Commissione, di esperti di comprovata competenza in materia ovvero di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, anche mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti.



Art. 15 - Funzionamento

15.1 La Commissione Brevetti e Spin-off si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola mensilmente; può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti ovvero del Consiglio di Amministrazione.

15.2 La convocazione è disposta tramite avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per la seduta; all'avviso di convocazione è allegato il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all'ordine del giorno. La Commissione si riserva di valutare e discutere le questioni ad essa sottoposte, solo se le stesse vengono inviate dal TTO in tempo utile per istruire la relativa pratica.

15.3 È in facoltà del Presidente della Commissione proporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.

15.4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

15.5 In casi di urgenza la Commissione può decidere di riunirsi ed esplicare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi ivi compresa la votazione telematica. I singoli membri della Commissione possono altresì collegarsi alle sedute con mezzi di telecomunicazione, purché mediante tali mezzi sia possibile ricevere e visionare il materiale inviato dal TTO.

15.6 La Commissione garantisce nel proprio operato il rispetto di criteri di riservatezza e l'osservanza della non sussistenza di conflitti di interesse. In particolare, i membri della Commissione Brevetti e Spin-off sono tenuti ad osservare, per tutta la durata del proprio mandato e anche dopo la scadenza dello stesso, un generale dovere di riservatezza e sono, altresì, tenuti ad astenersi dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi qualsivoglia notizia, informazione o dato acquisiti nello svolgimento del loro ufficio.

15.7 Di ogni seduta della Commissione viene redatta una relazione a cura del segretario e approvata dal Presidente.

15.8 Per quanto non disciplinato dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Indennità

16.1 Ai componenti della Commissione può essere attribuita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, una indennità di presenza, da determinare in relazione all'impegno svolto.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Emanazione

17.1 Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.